

R.G.L: 686-1 /2025



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

IL GIUDICE

dott. ssa Gerardina Guglielmo
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. c.p.c.)

sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 18.06.2025 nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c. promossa da Filcams Cgil Calabria in persona del Segretario Generale, Giuseppe Valentino, con sede in Catanzaro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo de Marchis Gomez e Avv. Antonello Pierre ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Via Angelico n. 38 nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
persona del suo legale rapp.te p.t., [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Lagonegro (PZ) alla Via Napoli n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Panico che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Iconio Massara, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;

OSSERVA

1. Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nella cancelleria del Tribunale di Lagonegro in data 16.5.2025 contraddiristinto dal n.r.g. 686/25 la Filcams Cgil Calabria ha convenuto in giudizio la [REDACTED] per accertare la natura antisindacale di una pluralità di condotte lesive del suo ruolo e delle sue prerogative e richiedere l'adozione di provvedimenti idonei a eliminare gli effetti prodotti, puntualmente descritti nell'atto introduttivo del giudizio.

L'organizzazione sindacale ha dedotto plurime condotte lesive del suo ruolo e della sua attività e, in particolare, per quanto rileva ai fini della presente decisione:

- il recesso/disapplicazione del CCNL leader del settore sottoscritto dalla Filecams Cgil, unitamente alle altre storiche organizzazioni sindacali con l'associazione datoriale comparativamente più rappresentativa Confcommercio, imprese per l'Italia.
- L'imposizione di un diverso CCNL che introduce normative in dumping sottoscritto da una organizzazione sindacale minoritaria.
- La deregolamentazione delle regole del mercato del lavoro ottenuta dalla società a seguito della sostituzione del CCNL sottoscritto dalla organizzazione sindacale e datoriale comparativamente più rappresentativa che, consentendo nel settore forme estreme flessibilità e di dumping normativo, disconosce il ruolo del CCNL leader sottoscritto dalla organizzazione sindacale ricorrente, mortificata nel suo ruolo istituzionale di contrasto alla precarizzazione nel settore.
- L'illegittimo sostegno e agevolazione anche finanziaria della organizzazione minoritaria da parte [REDACTED] che, dopo aver veicolato l'adesione dei lavoratori a detto sindacato, ha concordato direttamente con detta organizzazione una conciliazione sindacale imponendola ai lavoratori del punto vendita che sono stati convocati negli uffici della società per sottoscrivere gli accordi precompilati di migrazione contrattuale.
- La discriminazione subita dal lavoratore iscritto alla Filcams Cgil che, rifiutatosi di recedere dal vincolo associativo con la Filcams Cgil, e di firmare la conciliazione, subiva sul posto di lavoro misure discriminatorie e ritorsive retributive che culminavano con il suo licenziamento disciplinare intimato dalla società convenuta in concomitanza con una segnalazione da parte del sindacato ricorrente all'ispettorato

del lavoro con la quale l'organizzazione ricorrente richiedeva un intervento teso a ripristinare il CCNL disapplicato.

La Filcams Cgil ha rilevato, altresì, la totale assenza dei flussi informativi ex D. Lgs. 25/07 e il mancato avvio dei processi di consultazione sulle materie per le quali è previsto il confronto e l'informativa oltre il mancato versamento delle quote di finanziamento del sindacato riconosciute dall'iscritto alla propria organizzazione sindacale ricorrente.

1.1. Nelle more dell'udienza fissata per la discussione, l'organizzazione sindacale ricorrente ha agito in via cautelare, con ricorso depositato in corso di causa in data 26.05.2025.

La Filcams Cgil Calabria in sede cautelare, ritenuto il *periculum in mora e il fumus boni iuris*, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1. Ritenuto il carattere antisindacale: - dell'unilaterale recesso/disapplicazione del CCNL dipendenti da aziende dei settori Terziario Distribuzione Servizi sottoscritto dalla Filcams CGIL unitamente a Fisascat Cisl e Ultucs Uil con Confcommercio, imprese per l'Italia e dell'imposizione, attraverso conciliazioni nulle, del CCNL Commercio Anpit Cisal per i motivi di cui al ricorso; - del disconoscimento della regolamentazione integrativa per il settore commercio degli istituti contrattuali del mercato del lavoro demandati in via esclusiva al CCNL leader attuato con l'applicazione da parte della società convenuta della relativa regolamentazione in dumping del CCNL Anpit Cisal per i motivi di cui al ricorso; - del disconoscimento dei diritti di informativa e consultazione del sindacato ricorrente sulle materie di cui al CCNL Terziario Distribuzione Servizi. - del licenziamento del Sig. Vincenzo La Greca intimato in data 12 febbraio 2025 o altra data di giustizia per i motivi di cui al ricorso e per l'effetto: a. Ordinare alla società convenuta di ripristinare l'applicazione del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Terziario Distribuzione Servizi Confcommercio sottoscritto dalla Filcams Cgil e, in via subordinata, di astenersi dall'applicare le norme derogatorie/integrative del CCNL Anpit degli istituti contrattuali del mercato del lavoro riservati alla contrattazione leader sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentativa. b. Ordinare alla società a fornire periodicamente alla organizzazione sindacale ricorrente adeguati flussi informativi e ad avviare la prescritta consultazione relativamente alle decisioni aventi una rilevanza collettiva previste nel CCNL Terziario Distribuzione Servizi e nelle materie per le quali è previsto detto diritto in capo alle organizzazioni sindacali comparativamente più. c. Ordinare alla società convenuta a ripristinare/reintegrare nel posto di lavoro il Sig. Vincenzo la Greca condannando la stessa al pagamento in favore del lavoratore della retribuzione globale di fatto spettante dalla data del licenziamento all'effettivo ripristino. 2. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari."*

1.2. La resistente si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del ricorso; eccepiva, preliminarmente, la *INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'AZIONE EX ART. 700 – 669 CPC – MANCANZA DI RESIDUALITÀ*. Sosteneva ed argomentava, comunque, la infondatezza del ricorso. La parte resistente concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

1.3. All'udienza del 18.06.2025, il Giudice designato - sentite liberamente le parti presenti e udita la discussione orale - si riservava di decidere.

2. Il ricorso è inammissibile, nei limiti di seguito precisati.

2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio azionario dalla parte ricorrente è legato alla richiesta di repressione della condotta antisindacale. È la stessa parte istante al punto I che deduce quanto segue *"Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nella cancelleria del Tribunale di Lagonegro contraddistinto dal n.r.g. 686/25 la Filcams Cgil Calabria ha convenuto in giudizio la [REDACTED] per accertare*

la natura antisindacale di una pluralità di gravissime condotte lesive del suo ruolo e delle sue prerogative e richiedere l'adozione di provvedimenti idonei a eliminare gli effetti prodotti, puntualmente descritti nell'atto introduttivo del giudizio".

Tenuto conto di quanto sopra, il giudizio è, a parere del Tribunale, inammissibile, in quanto la repressione delle dette condotte ha una forma di tutela tipica che è l'art. 28 dello statuto dei lavoratori, e come tale, detto giudizio è l'unico azionabile in siffatta fattispecie.

Ritiene il Tribunale che manchi, nella fattispecie per cui è causa, il presupposto per azionare la domanda ex art. 700-669 bis cpc, stante la mancanza di residualità.

È indubbio che entrambi i giudizi abbiano una funzione cautelare che si sostanzia in un'inibitoria decretata dal giudice affinché il destinatario della stessa si astenga dal compimento di comportamenti illeciti; ciò erode, sino a comprometterla, l'astratta ammissibilità di un'eventuale richiesta cumulativa di due provvedimenti atteso che, essendo integrati i requisiti della misura cosiddetta speciale, quella di carattere generale è privata della causa. Cass. 12767/2004 afferma *"I provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. hanno di norma il carattere dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ma non devono necessariamente anticipare il prevedibile contenuto della medesima..."*

Non ignora il Tribunale che dal punto di vista strutturale e dal punto di vista processuale i due procedimenti presentano delle profonde differenze. L'azione volta alla repressione della condotta antisindacale mira all'adozione di un provvedimento che non ha carattere cautelare bensì sommario; questo significa che esso può divenire cosa giudicata allorquando non sia proposta l'opposizione nel termine, contrariamente a quanto accade con riferimento al provvedimento cautelare che non acquista mai l'efficacia di giudicato.

La diversità strutturale dei due procedimenti ha indotto, peraltro, parte della giurisprudenza di merito (minoritaria) a ritenerne che non fosse possibile azionare, sia pure in via subordinata ma contestualmente, l'azione cautelare d'urgenza allorquando sia proposta l'azione ex articolo 28, dal momento che la diversità strutturale e procedurale ne condizionerebbe la compatibilità.

Altra parte della giurisprudenza di merito, proprio partendo dalla diversità strutturale dei due procedimenti, opta per la cumulabilità e compatibilità delle domande che possono essere costruite secondo una sequenza logica improntata alla subordinazione: il provvedimento di repressione della condotta sindacale è un mezzo speciale in grado di concedere una tutela più forte alla parte istante mentre il provvedimento cautelare rappresenta un surrogato, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda principale implica l'assorbimento di quella subordinata laddove, viceversa, il rigetto della domanda principale determina una riespansione di quella subordinata, basandosi le stesse sui medesimi fatti costitutivi.

Orbene, ciò premesso, anche il contributo citato in sede di discussione orale a sostegno della ammissibilità della presente iniziativa giudiziale conclude affermando: *"L'art. 700 può sicuramente trovare spazi per la tutela sindacale, stante la sua residualità, sicuramente in due ipotesi: a) Se l'organizzazione sindacale non gode dei requisiti per l'attivazione del procedimento ex art. 2814; b) Nel caso in cui la richiesta di provvedimento d'urgenza sia formulata nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ex art. 28 della l. 300/70, quando gli atti datoriali siano successivi alla fase sommaria.15 Gli articoli 700 e 669 bis del codice di procedura civile, che disciplinano i provvedimenti d'urgenza, sono caratterizzati dalla residualità."*

Nessuna delle due ipotesi viene invocata nella presente sede dalla parte ricorrente e, comunque, deve segnalarsi che la parte ricorrente non ha prima azionato la tutela ex art. 28 St. Lav. e poi quella cautelare, ma ha scelto di non azionare affatto la prima delle azioni sopra dette. Ritiene il Tribunale che il procedimento per la repressione della condotta antisindacale, essendo a cognizione sommaria necessaria, potrebbe rivelarsi inadeguato rispetto all'urgenza manifestata in alcune circostanze. Si pensi

ad organizzazioni sindacali che risulterebbero essere escluse dalla partecipazione ad imminenti elezioni; in tali casi si potrebbe aprire alla azionabilità della tutela d'urgenza di cui all'articolo 700 c.p.c., sebbene proprio per le caratteristiche del procedimento ex articolo 28, è indubbia la celerità che lo contraddistingue, almeno nella prima fase.

Ciò detto, nel caso di specie, la parte ricorrente nulla argomenta circa la scelta dello strumento ex art. 700 c.p.c. in luogo dello strumento ex art. 28 Statuto lavoratori, mentre non ritiene il Tribunale che la parte possa optare indifferentemente per l'una o l'altra azione. Il ricorso ex art. 700 cpc è una misura cautelare di carattere residuale con contenuto atipico, che può essere domandata, in assenza di un rimedio cautelare tipizzato, per tutelare un diritto minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, durante il tempo necessario per ottenere la tutela ordinaria. Questo significa che può essere utilizzato solo quando non esistono altri mezzi di tutela cautelare tipici previsti dalla legge e che siano idonei a risolvere la situazione di urgenza. In altre parole, il ricorso ex art. 700 c.p.c. è un rimedio sussidiario, da utilizzare solo quando le altre vie per ottenere una tutela cautelare non sono percorribili.

Il legislatore ha previsto una serie di strumenti cautelari specifici per determinate situazioni ed il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. può essere richiesto solo se non vi è un rimedio cautelare tipico che può essere utilizzato per tutelare il diritto minacciato.

Il rimedio cautelare tipico, nel caso di specie, è l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) che disciplina la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro. In sostanza, prevede un procedimento speciale per tutelare le libertà e le attività sindacali, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedirle o limitarle. Essendo presente nell'ordinamento giuridico un sistema con finalità cautelare di tutela tipico e specifico, reputa il Tribunale che sia inammissibile l'azione volta a richiedere le medesime tutele a mezzo azione ex artt. 700 e 669 bis cpc.

Peraltro, il procedimento previsto dall'articolo 28 St Lav. è introdotto con ricorso al giudice del lavoro presso il tribunale (in composizione monocratica) del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato. È una procedura giudiziale a cognizione sommaria caratterizzata da un'attività istruttoria rapida e limitata agli accertamenti minimi indispensabili.

Per il procedimento di repressione della condotta antisindacale disciplinato dall'art. 28 St. lav. l'urgenza è stata valutata una volta per tutte dal legislatore, con la conseguenza che la parte non può utilizzare lo strumento dell'art. 700 cpc come alternativo. Oltre ad essere strumentale, la tutela d'urgenza si pone, nel panorama dei rimedi processuali, in termini di sussidiarietà e di residualità; come emerge dall'incipit dell'art. 700 cpc, la tutela d'urgenza è atipica ed esperibile "fuori dai casi": se sussistono forme di tutela cautelare nominate, la tutela cautelare atipica non potrà essere invocata.

La giurisprudenza citata dalla parte resistente, in memoria difensiva, è pertinente. Trib. Roma 18 giugno 2004 (in Giustizia civile, 2005, 12, 3170 ss.), afferma l'impossibilità di utilizzo di entrambi i rimedi giudiziali in quanto vi sarebbero delle complicazioni di carattere procedurale derivate dalla differenza di riti cui sono soggette le due domande, sia con riferimento all'impugnazione, sia con riferimento alla composizione dell'organo decisorio nel caso di impugnazione e, infine, in ordine agli effetti della stessa. La sentenza argomenta in chiave critica che anche la pendenza di un processo ordinario e di un procedimento cautelare non potrebbe mai determinare litispendenza atteso che il provvedimento cautelare è inidoneo al giudicato e questo escluderebbe l'ipotesi di litispendenza.

In continuità rispetto all'orientamento della incompatibilità è la decisione del Tribunale di Milano 13 novembre 1998 (in Foro italiano 1999,I, 2387) con la quale è stato affermato "Il decreto che definisce il procedimento speciale di repressione della

condotta antisindacale ha contenuto decisorio e può essere impugnato solo con l'opposizione di cui al comma 3 dell'art. 28 l. n. 300 del 1970; conseguentemente, è inammissibile la richiesta di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., proposta contestualmente all'opposizione, fondata su una richiesta di delibazione del "fumus boni iuris" in contrasto con l'accertamento contenuto nel decreto opposto."

E' di analogo tenore la pronuncia del Pretore di Firenze 24 aprile 1992, in Foro italiano, 1992, I, 2535 secondo cui "Va esclusa la possibilità di proporre contestualmente con medesimo corso, l'azione di cui all'articolo 28 dello statuto dei lavoratori e quella ex articolo 700 c.p.c., essendo quest'ultimo rito incompatibile con la speciale procedura di cui all'articolo 28 trattandosi, con riferimento alla cautelare atipica invocata, di azione che obbedisce a forme procedurali del tutto diverse autonome rispetto a quella proposta in via principale ex articolo 28 statuto dei lavoratori: la diversità del rito applicabile, pertanto, non consente la contestuale posizione in un unico procedimento." (In senso conforme Pret. Milano, 28 maggio 1991, In Diritto del lavoro, 1982, II, 57.)

Ancora Pret. Milano, 25 settembre 1998, in Rivista critica di diritto del lavoro, 1998, p. 913, sostiene che deve, viceversa, escludersi la ammissibilità proprio per la diversa natura giuridica dei due procedimenti e l'idoneità di quello repressivo la condotta antisindacale a divenire cosa giudicata: "Il decreto che definisce il procedimento speciale di repressione della condotta antisindacale ha contenuto decisorio e può essere impugnato solo con l'opposizione di cui al comma 3 dell'art. 28 l. n. 300 del 1970; conseguentemente, è inammissibile la richiesta di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., proposta contestualmente all'opposizione, fondata su una richiesta di delibazione del "fumus boni iuris" in contrasto con l'accertamento contenuto nel decreto opposto", come statuito da Trib. Milano, 13.11.1998, in Foro it. 1999, I, 2387.

Deve, inoltre, segnalarsi che ammettere la presente iniziativa giudiziaria comporterebbe un addoppio di tutela attraverso la combinazione di procedimento di repressione della condotta antisindacale e procedimento ex art. 700 c.p.c.. Se è ben vero che i due strumenti sono espressione di quell'autonomia degli interessi sottostanti - collettivo e individuale - ormai acquisita nella giurisprudenza e nella dottrina attraverso la tesi dei c.d. comportamenti plurioffensivi, è pur vero che nel caso che ci occupa gli interessi sottostanti la richiesta di tutela sono, almeno in parte, collettivi, sicché l'azione avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'art. 28 Stat. Lav..

Da ultimo, non può non evidenziarsi che la scelta della proposizione dell'azione ordinaria ex art. 414 cpc presso il Tribunale della sede legale della azienda convenuta (con successivo sub procedimento cautelare) ha determinato il radicamento di competenza presso il Tribunale di Lagonegro, sebbene le condotte contestate si siano consumate presso il punto vendita di SCALEA - cfr. dichiarazioni della parte ricorrente -, con la conseguenza che ove il ricorso fosse stato proposto ai sensi dell'art. 28 Statuto Lavoratori, la competenza si sarebbe radicata presso il Tribunale di PAOLA. Si evidenzia, infatti, come in tema di ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori sia competente il giudice della circoscrizione all'interno della quale è stata compiuta dal datore di lavoro la condotta oggetto di censura (cfr. ex plurimis Cass., sez. lav., 2 maggio 1994, n. 4420).

La riqualificazione della domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 28 Statuto Lavoratori deve escludersi, avendo la parte ricorrente chiesto - ribadendolo anche in sede di discussione - la emissione di un provvedimento cautelare atipico. Sicuramente la differenza dei riti preclude qualsivoglia possibilità di conversione degli stessi.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra dette, ritiene il Tribunale che deve essere dichiarata l'inammissibilità del presente ricorso. Assorbite le ulteriori doglianze. Spese al merito, trattandosi di sub procedimento cautelare in corso di causa.

PQM

Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulla domanda cautelare, così provvede:



- Dichiara inammissibile il ricorso cautelare;
- Spese al merito.

Lagonegro, 02/07/2025

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Gerardina Guglielmo

